

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**  
(SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì diciannove del mese di luglio, alle ore 11.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA .....	<i>Presidente</i>	7) LOMBARDI ROBERTA .....	<i>Assessore</i>
2) LEODORI DANIELE .....	<i>Vice Presidente</i>	8) ONORATI ENRICA .....	“
3) ALESSANDRI MAURO .....	<i>Assessore</i>	9) ORNELI PAOLO .....	“
4) CORRADO VALENTINA .....	“	10) TRONCARELLI ALESSANDRA .....	“
5) D'AMATO ALESSIO .....	“	11) VALERIANI MASSIMILIANO .....	“
6) DI BERARDINO CLAUDIO .....	“		

Sono presenti: *gli Assessori Alessandri, D'Amato, Lombardi, Troncarelli e Valeriani.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Onorati.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Corrado, Di Berardino e Orneli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 580**

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 Maggio 1989, n. 183";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" il quale all'art. 53 prevede che alle attività di tutela, risanamento del suolo e del sottosuolo, risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, messa in sicurezza delle situazioni a rischio e lotta alla desertificazione concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", con il quale è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 maggio 2010 n.123 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 con la quale è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, ed in particolare l'art. 6, che tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA, al comma 1, lettere g) ed h), comprende, tra le altre, funzioni in materia geologica relativamente all'aggiornamento della cartografia geologica e al dissesto idrogeologico nonché lo svolgimento di attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione nelle diverse matrici ambientali, tra cui la matrice suolo e sottosuolo, nel cui ambito ricadono le competenze in ambito geologico;

CONSIDERATO che:

- ✓ l'art.3 bis del decreto-legge 12 ottobre 2000 n.279 convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 11 dicembre 2000 n.365" ha istituito il Comitato di coordinamento e armonizzazione dei programmi di cartografia geologica e geotematica (CARG), i cui compiti e modalità di funzionamento sono definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4 maggio 2001;

- Deliberazione Giunta n. 580 del 19/07/2022
- ✓ il Comitato di coordinamento e armonizzazione dei programmi di cartografia geologica e geotematica, nella seduta del 24 ottobre 2018, ha approvato il nuovo regolamento interno che ha introdotto un modello organizzativo denominato Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG), ne ha definito gli obiettivi, gli ambiti di competenza e soprattutto una nuova struttura organizzativa caratterizzato da un Consiglio Direttivo con compiti di natura strategica e di indirizzo e Tavoli Tematici con compiti di natura tecnica e operativa nei diversi ambiti della geologia;
  - ✓ alle attività della Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG), partecipano:
    - l'ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia con funzioni di coordinamento;
    - le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
    - le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
    - le Agenzie Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, della Lombardia e della Sardegna;

RITENUTO opportuno, fatti salvi gli Accordi, le Convenzioni e altre eventuali intese già in essere tra ISPRA e gli altri soggetti firmatari del presente Accordo Quadro, procedere alla stipula di un Accordo Quadro in ragione delle attività da realizzare in comune con Regioni, Province Autonome e Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;

CONSIDERATO che l'approvazione di un Accordo Quadro è finalizzato a consolidare la collaborazione tra l'ISPRA e la Regione Lazio per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse in ambito geologico sul territorio dello Stato, nel rispetto delle rispettive competenze, anche condividendo risorse, umane e strumentali, nell'ambito della competenza istituzionalmente svolta, al fine di operare secondo una strategia univoca e condivisa con un efficace ed efficiente impiego delle risorse sopra citate, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi strategici:

- Realizzazione di attività strategiche e operative su tutte le discipline geologiche di cui sono competenti i membri della RISG a livello nazionale (ISPRA) e regionale (Regioni, Province Autonome e ARPA);
- Estensione a livello nazionale di buone pratiche promosse dai singoli soggetti firmatari dell'Accordo, in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- Promozione del coordinamento dei soggetti e armonizzazione delle competenze che si occupano di geologia a livello regionale;

TENUTO CONTO che lo svolgimento delle attività di che trattasi saranno oggetto di specifiche convenzioni operative proposte dal consiglio direttivo RISG e, come concordato tra le parti, a cui parteciperanno i competenti membri della RISG a livello nazionale (ISPRA) e regionale (Regioni, Province Autonome e ARPA);

RITENUTO opportuno procedere alla stipula di un Accordo Quadro finalizzato a consolidare la collaborazione tra la Regione Lazio e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse in ambito geologico sul territorio dello Stato con particolare riferimento ai suddetti obiettivi strategici;

RITENUTO di approvare lo Schema di Accordo Quadro Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG) tra la Regione Lazio e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), "Allegato 1" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

Deliberazione Giunta n. 580 del 19/07/2022

1. di approvare lo Schema di Accordo Quadro - Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG) tra la Regione Lazio e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), "Allegato 1" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il Presidente o un suo delegato procederà alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG) tra la Regione Lazio e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Copia

## ALLEGATO 1

# SCHEMA DI ACCORDO QUADRO RETE ITALIANA DEI SERVIZI GEOLOGICI (RISG)

tra

La Regione Lazio (nel seguito indicato come Ente), con sede e domicilio fiscale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, 00145 Roma, Codice Fiscale 80143490581, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_,

e

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, legalmente rappresentato dal Presidente, Prefetto Stefano Laporta, giusta nomina con DPCM del 28/10/2021,

### PREMESSO CHE:

- con l'art. 28 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133/2008, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con Decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato emanato il *“Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”*;
- con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, che attribuisce competenze geologiche specifiche relativamente all'aggiornamento della cartografia geologica e al dissesto idrogeologico (art. 6 commi g e h) e tra l'altro, svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione nelle diverse matrici ambientali, tra cui la matrice suolo e sottosuolo, nel cui ambito ricadono le competenze in ambito geologico;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" all'articolo 15 disciplina gli

**ALLEGATO 1**

accordi fra le pubbliche amministrazioni e stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” è stato indicato che alle attività di tutela, risanamento del suolo e del sottosuolo, risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, messa in sicurezza delle situazioni a rischio e lotta alla desertificazione concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione;
- le leggi istitutive di Regioni, Province Autonome e ARPA insieme ai riferimenti normativi che attribuiscono specifiche competenze in ambito geologico a livello regionale

**CONSIDERATO CHE**

- il Comitato di coordinamento e armonizzazione dei programmi di cartografia geologica e geotematica è stato istituito dall’art.3 bis del decreto-legge 12 ottobre 2000 n.279 convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 11 dicembre 2000 n.365 e che i compiti e le modalità di funzionamento del suddetto Comitato sono definiti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 4 maggio 2001;
- attraverso una revisione del Regolamento, nella seduta del 24 ottobre 2018, il Comitato ha introdotto un modello organizzativo denominato Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG) caratterizzato da un Consiglio Direttivo con compiti di natura strategica e di indirizzo e Tavoli Tematici con compiti di natura tecnica e operativa nei diversi ambiti della geologia;
- hanno preso parte alle attività della Rete Italiana dei Servizi Geologici:
  - l’ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia con funzioni di coordinamento;
  - le Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
  - le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
  - le Agenzie Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte, della Lombardia e della Sardegna.
- fermo restando e fatti salvi gli Accordi, le Convenzioni e altre eventuali intese già in essere tra ISPRA e gli altri soggetti del presente Accordo Quadro, emergono circostanze di fatto che

## ALLEGATO 1

danno luogo alla necessità di stipula del presente atto, ed a eventuali accordi e/o collaborazioni attuative, in ragione delle attività da realizzare in comune;

- con Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 200 sono state definite le norme relative all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, in recepimento della Direttiva UE 2019/1024, con particolare riferimento al trattamento dei dati geografici territoriali e ambientali ai sensi del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 32 che recepisce la Direttiva INSPIRE 2007/2/CE.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Il presente Accordo Quadro contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula degli accordi attuativi di cui al successivo art. 3

Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi attuativi si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo.

#### ART. 2

(Finalità dell'Accordo)

Il presente Accordo è finalizzato a consolidare la collaborazione tra la Regione Lazio e l'ISPRA per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse in ambito geologico sul territorio dello Stato con particolare riferimento ai seguenti obiettivi strategici:

- Realizzazione di attività strategiche e operative su tutte le discipline geologiche di cui sono competenti i membri della RISG a livello nazionale (ISPRA) e regionale (Regioni, Province Autonome e ARPA);
- Estensione a livello nazionale di buone pratiche promosse dai singoli soggetti firmatari dell'Accordo, in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- Promozione del coordinamento dei soggetti e armonizzazione delle competenze che si occupano di geologia a livello regionale;

È fatto interesse delle Parti promuovere un'ampia collaborazione nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, anche condividendo risorse, umane e strumentali, nell'ambito della

## ALLEGATO 1

competenza istituzionalmente svolta, al fine di operare secondo una strategia univoca e condivisa con un efficace ed efficiente impiego delle risorse sopra citate.

### ART. 3

(Strumenti per l'attuazione dell'Accordo Quadro)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2 potranno essere oggetto di accordi attuativi specifici, decisi nell'ambito del Consiglio Direttivo, previa una manifestazione d'intenti comuni e condivisi tra le Parti interessate, ovvero laddove sufficiente anche tramite un'intesa informale e/o tramite un documentato scambio epistolare tra le Parti.

Tali accordi, comprendenti anche eventuali indicazione tecniche, sono volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti specificatamente interessate alla tematica oggetto, nonché a individuare i Responsabili, a definire i compiti specifici, gli obiettivi, gli oneri e la tempistica e il relativo trattamento dei dati personali della collaborazione.

L'Accordo riguarderà le seguenti tipologie di attività:

- a) attività di ricerca congiunta;
- b) raccolta, condivisione ed armonizzazione dei dati;
- c) definizione di protocolli e di linee guida;
- d) attività di monitoraggio;
- e) sviluppo di sistemi di elaborazione e applicativi;
- f) trasferimento di *best practices* e conoscenze;
- g) attività ausiliarie o di supporto, od altre attività utili al raggiungimento degli obiettivi specifici del presente Accordo.

### ART.4

(Non onerosità dell'Accordo Quadro)

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri economici per le Parti. Le Parti convengono che di norma ciascuna di esse parteciperà con il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista nel presente atto.

Le Parti concordano nel ritenere il presente Accordo riferito esclusivamente agli strumenti di cooperazioni a titolo gratuito e nel considerare escluse dallo stesso le eventuali convenzioni tra le Parti intese nel loro insieme, o tra alcune delle Parti specificatamente identificate, in corso, future, o in via di negoziazione, definite a titolo oneroso.

### ART. 5



## ALLEGATO 1

### (Proprietà dei risultati)

In ogni opera o scritto, prodotti in esito alle attività in collaborazione disciplinate dal presente Accordo e dagli accordi attuativi dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in esecuzione del presente Accordo Quadro sarà di tutte le Parti.

### ART. 6

#### (Durata dell'Accordo Quadro)

Il presente Accordo ha la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

### ART. 7

#### (Modifiche)

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

### ART. 8

#### (Recesso)

Le Parti possono recedere dall'Accordo, per ragioni sopravvenute, con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi da comunicarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata – PEC.

In ogni caso, il recesso dovrà mantenere indenne la controparte da ogni onere assunto in attuazione del presente Accordo.

### ART. 9

#### (Trattamento dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti

## ALLEGATO 1

effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione ad attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

### ART. 10

(Domicilio e comunicazioni)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo Quadro, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- Regione Lazio in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma PEC: [difesasuoloobonifiche@regione.lazio.legalmail.it](mailto:difesasuoloobonifiche@regione.lazio.legalmail.it)
- l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 Roma PEC: [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate al Consiglio Direttivo.

### ART. 11

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche e integrazioni.

L'imposta di bollo virtuale e i relativi oneri accessori dovuti al presente Accordo, sono assolti dal Soggetto Proponente (ISPRA), ai sensi del D.M. 23 gennaio 2004.

### ART. 12

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

### ART. 13

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, interpretazione, esecuzione e/o conclusione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

**ALLEGATO 1**

PER L'ISPRA

PER LA REGIONE LAZIO

*Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n.241 nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).*

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

OMISSIS

IL SEGRETARIO  
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Massimiliano Valeriani)

Copia